



## Verbale n. 17 del 16 dicembre 2024

OGGETTO: Contratto Collettivo Integrativo – parte normativa 2023/2025 – Accordo annuale 2024 del Comune di Samarate.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Samarate

### PREMESSO CHE

- con nota Prot. n. 28438 del 03/12/2024 gli è stata trasmessa la documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di accordo sul *"Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte normativa 2023/2025 – parte economica 2024 - sottoscritta il 3/12/2024, connesso al CCI triennio 2019/2021 del personale dipendente del Comune di Samarate"* e, in particolare, la Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi di cui al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note\\_applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/));

### VISTI

- l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 che testualmente recita *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."*;
- l'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (testo unico pubblico impiego) che testualmente recita *"...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate..."*;
- l'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 che testualmente recita *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1"*;
- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. 150/2009, il quale dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;
- l'art. 33 de D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), che testualmente recita *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in*

*diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19/07/2012;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che testualmente recita "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*";

#### PRESO ATTO CHE

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, in cui all'art. 79 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;
- non sussistono per il Comune di Samarate i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, ai sensi dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2024 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;
- il Comune di Samarate risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e comma 557 quater della Legge n. 296 del 27/12/2006;

#### ANALIZZATA

- la documentazione trasmessa dall'Ente all'Organo di Revisione in data 3 dicembre 2024 come meglio specificata in premessa;
- la normativa vigente in materia di personale degli EE.LL;

#### RILEVATO E VERIFICATO CHE

- le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 79 del CCNL 16/11/2022 individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
  - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
  - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 del Comune di Samarate è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del Coordinatore dell'Area Risorse e Servizi Generali in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, l'importo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 deve essere rideterminato, ai fini della quantificazione del tetto massimo dello stesso, in complessivi Euro 402.770,93, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite come evidenziato dal prospetto che segue:

A) FONDO RISORSE PERSONALE DIPENDENTE	anno 2016	anno 2024
Fondo risorse decentrate dipendenti	309.174,00	378.403,06
decurtazione consolidata	31.866,00	63.325,83
Totale fondo dipendenti	277.308,00	315.077,23
voci non soggetti al limite	22.054,00	83.046,39
Totale fondo risorse decentrate dipendenti soggetto al limite (A)	255.254,00	232.030,84

B) FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE / ELEVATE QUALIFICAZIONI	anno 2016	anno 2024
Retribuzione di posizione	77.468,54	79.000,00
Retribuzione di risultato	19.367,14	27.000,00
Totale fondo posizioni organizzative / elevate qualificazioni	96.835,68	106.000,00
Voci non soggette al limite		
Totale fondo risorse posizioni organizzative / elevate qualificazioni soggetto al limite (B)	96.835,68	106.000,00
C) ACCESSORIO AL SEGRETARIO GENERALE	anno 2016	anno 2024
Indennità posizione, risultato, galleggiamento, maggiorazione posizione (rapportato alla percentuale di segreteria convenzionata nell'anno corrente)	11.535,25	12.000,00
Totale accessorio Segretario Generale (C)	11.535,25	12.000,00
D) FONDO LAVORO STRAORDINARIO	anno 2016	anno 2024
Fondo straordinario	39.146,00	30.146,00
Totale fondo straordinari (D)	39.146,00	30.146,00
<b>TOTALE FONDO SOGGETTO A VERIFICA (A+B+C+D)</b>	<b>402.770,93</b>	<b>380.176,84</b>

- lo stanziamento per la retribuzione di Posizione di risultato delle posizioni organizzative del Comune di Samarate per l'anno 2024, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, è stato quantificato in complessivi Euro 106.000,00, in applicazione di quanto previsto all'art. 17 del CCNL 16/11/2022, e che il salario accessorio del Segretario Generale ammonta a complessivi Euro 12.000,00;
- il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Samarate per l'anno 2024, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022, è quantificato in complessivi Euro 315.077,23 come evidenziato dal prospetto che segue:

Risorse stabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	270.994,00
Risorse stabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	37.988,85
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis d.l. del 78/2010	24.362,67
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010	45.057,54
<b>TOTALE</b>	<b>378.403,06</b>
Decurtazioni	63.325,83
<b>TOTALE FONDO AL NETTO DECURTAZIONI</b>	<b>315.077,23</b>

- il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Samarate, per l'anno 2024 di complessivi Euro 315.077,23 è così suddiviso:
    - Quota stabile (art. 79, commi 1) pari a Euro 245.657,02;
    - Quota variabile (art. 79, comma 2) pari a Euro 69.420,21;
- ed è stato determinato come evidenziato dal prospetto che segue:

<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse stabili	308.982,85
Risorse variabili	69.420,21
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>378.403,06</b>
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	63.325,83
Decurtazione risorse variabili	0,00
<b>Totale decurtazioni fondo tendenziale</b>	<b>63.325,83</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	245.657,02
Risorse variabili	69.420,21
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>315.077,23</b>

- è stato rispettato del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative come evidenziato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria;
- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del CCNL sottoscritto il 16/11/2023;
- il fondo per l'anno 2024 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte normativa 2023/2025 e parte economica anno 2024 sottoscritta il 03/12/2024 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 03/12/2024 di CCI parte economica anno 2024 connesso al CCI per il personale del Comune di Samarate 2023/2025 sottoscritto il 14/12/2023 con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

#### RICHIAMATA

- la Certificazione relativa alla Costituzione del Fondo del salario accessorio resa in data 26/10/2022 dal Precedente Organo di Revisione;

#### CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale del Comune di Samarate relativamente all'anno 2024 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 07/12/2023 di CCI parte normativa 2023/2025 - parte economica anno 2024, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Cesare PRETI – Presidente

Dott. Daniele MORELLI – Componente

Dott.sa Elena Francesca AGOSTONI - Componente

(documento firmato digitalmente)

Samarate, lì 16 dicembre 2024